

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2002

che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Papua Nuova Guinea

[notificata con il numero C(2002) 4096]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/859/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Papua Nuova Guinea per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni della legislazione della Papua Nuova Guinea in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «National Fisheries Authority (NFA)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Papua Nuova Guinea. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

- (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE ⁽³⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della NFA alla Commissione. La NFA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dalla direttiva 91/493/CEE.
- (7) La NFA ha fornito garanzie ufficiali circa l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all'allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «National Fisheries Authority (NFA)» è l'autorità competente nella Papua Nuova Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 2

1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Papua Nuova Guinea devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato I.

3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «PAPUA NUOVA GUINEA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della NFA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca importati dalla Papua Nuova Guinea a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: PAPUA NUOVA GUINEA

Autorità competente: National Fisheries Authority (NFA)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca / dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dalla NFA per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc.

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. Attestato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:


1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/859/CE.

Fatto a, il

(luogo)

(data)



.....

Firma dell'ispettore ufficiale (3)

.....

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento / registrazione	Nome	Città Regione	Categoria
08EFV419	Dolly 888 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV449	Dolly 757 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV450	Dolly 767 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV451	Dolly 777 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV452	Dolly 778 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV454	Dolores 780 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV479	Dolly 889 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EFV485	Dolly 152 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08EPR001	RD Tuna Cannery Pty Ltd	MADANG	PP
08TFV415	Dolores 831 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TFV416	Dolores 832 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TFV420	Dolores 827 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TFV424	Dolores 828 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TFV428	Dolores 829 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TFV455	Dolores 830 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TFV484	Dolores 834 (RD Fishing (PNG))	MADANG	ZV
08TST032	RD Fishing (PNG) Pty Ltd	MADANG	PP

Legenda delle categorie:

PP: (Processing plant) stabilimento di trasformazione.

ZV: (Freezer vessel) nave congelatrice.